

Pubblicato il 16/03/2018

N. 00186/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2018, proposto da:

Palmucci Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Forte, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Chiara Scavo in Ancona, Via S. Margherita n. 24/a;

contro

Comune di Montefiore dell'Aso e Responsabile *pro tempore* del Servizio Finanziario del medesimo Comune, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Consiglio Comunale di Montefiore dell'Aso n. 25 del 28.11.2017, nella parte in cui si prevede, a carico del nominando revisore dei conti, il compito di provvedere (anche alla "redazione e trasmissione per via telematica dei modelli Iva e Irap", nonchè di ogni altro

ulteriore atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, ancorchè non conosciuto dal ricorrente, tra cui, per quanto occorrer serva, la nota prot. n. 2745 del 26.10.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione della controversia ex art. 60 c.p.a., anche in ragione della fondatezza del gravame, apprezzabile già in sede cautelare;

Considerato, infatti, che:

- con l'impugnata deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 28 novembre 2017, il Comune di Montefiore dell'Aso ha nominato il ricorrente revisore dei conti dell'ente, stabilendo durata dell'incarico, compenso e competenze a quest'ultimo spettanti. In particolare, la delibera ha stabilito, al punto 3, lettera b), che *“farà carico al Revisore la redazione e la trasmissione per via telematica dei modelli Iva e Irap come in precedenza”*;

- detta deliberazione è stata impugnata *in parte qua*, dal momento che il ricorrente reputa illegittima la previsione di cui al citato punto 3, lettera b), assumendo, in particolare, che l'adempimento avente ad oggetto la redazione e la trasmissione per via telematica dei modelli Iva e Irap esulerebbe dai compiti propri del revisore dei conti, sia perché non contemplato nell'art. 239 del Testo Unico degli enti locali

di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), che disciplina appunto le funzioni dell'organo di revisione, sia perché finirebbe con il contrastare con la funzione di vigilanza e di controllo *super partes* che la legge attribuisce a tale organo, il quale andrebbe a svolgere attività che esso stesso ha il dovere di controllare;

- il Comune intimato, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;

Ritenuto che il ricorso sia fondato e da accogliere, essendo fondate sotto ogni profilo le censure sollevate dal ricorrente;

Rilevato, in particolare, che:

- le funzioni dell'organo di revisione sono elencate nell'art. 239 del TUEL; egli, in sostanza, svolge compiti di vigilanza e controllo in posizione di assoluta indipendenza e imparzialità rispetto all'ente locale controllato;

- per quel che qui interessa, giova ricordare la previsione contenuta nel comma 1, lettera c), della citata disposizione del TUEL, secondo cui il revisore dei conti svolge funzioni di *“vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità...anche con tecniche motivate di campionamento”*. E' la stessa legge ad escludere, quindi, che il revisore possa effettuare direttamente gli adempimenti fiscali, dal momento che egli è chiamato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sulla correttezza di tali adempimenti, necessariamente demandati ad altri uffici dell'ente locale (ad esempio, l'Ufficio Ragioneria), pena l'inammissibile commistione tra attività di controllo e attività controllata;

- non a caso la norma prevede la possibilità che l'organo di revisione svolga attività di indirizzo in collaborazione con l'organo consiliare dell'ente, ma non anche con gli organi esecutivi e gestionali di esso, ai quali ultimi è invece destinata l'attività di vigilanza e controllo;
 - peraltro, anche lo statuto del Comune di Montefiore dell'Aso, nel prevedere, all'art. 30, comma 4, i compiti del revisore dei conti, ricalca, in sostanza, quanto stabilito a livello normativo primario dall'art. 239 del TUEL (*“Il revisore, in conformità al regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa...”*);
 - a ciò aggiungasi che, con specifico riferimento al versamento dell'Iva da parte delle pubbliche Amministrazioni, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2015 stabilisce, all'art. 6, comma 3, che *“nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi interni di revisione e di controllo vigilano, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni”*, con ciò confermando il compito di mero controllo e non anche esecutivo che il revisore dei conti è chiamato a svolgere;
- Ritenuto, per tutte le suesposte argomentazioni, che il ricorso sia fondato e da accogliere, e che, per l'effetto, la delibera impugnata vada annullata *in parte qua* (precisamente, nella parte in cui, al punto 3, lettera b), stabilisce che *“farà carico al Revisore la redazione e la trasmissione per via telematica dei modelli Iva e Irap come in precedenza”*;
- Ritenuto che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza e che vadano liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla *in parte qua* l'impugnata deliberazione consiliare, nei sensi precisati in motivazione.

Condanna il Comune di Montefiore dell'Aso al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1000,00 (mille/00), oltre spese generali, contributo forfettario, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Simona De Mattia

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO